

AREA TERRITORIO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI.

Servizio Consulenza EE.LL. Assistenza Legale Contenzioso e Vigilanza
Ufficio Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza

Prot.n.: 7435/AM

Riferimento: 2207 del 270/05/2005

Oggetto: Art. 36, DPR 380/2001 – Art. 8, L.R.89/98. Pagamento oneri concessori per costruzione in sanatoria. Quesito..

Al Comune di
67063 ORICOLA (AQ)

Il caso sottoposto all'esame dello scrivente con la nota che si riscontra va affrontato, come giustamente intuito dal responsabile dell'ufficio Tecnico, alla luce del combinato disposto della normativa in oggetto specificata.

Occorre, inoltre, affrontare il problema sotto il duplice aspetto:

- 1) difformità dell'opera (parziale o sostanziale);
- 2) oneri concessori dovuti a titolo di oblazione.

Stante, comunque, quanto riferito, l'intervento ha comportato variazioni sostanziali rispetto al progetto assentito, sicchè, pur sanabile, in quanto conforme alle previsioni del P.R.G. vigenti alla data attuale ed alla data presunta della sua realizzazione, è soggetto, al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo concessorio in misura doppia riferito all'intero edificio.

Infatti, recita l'art. 36 del DPR 380/01, solo nell'ipotesi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

Va, comunque, ricordato che la tipologia di intervento realizzata, rientra nelle ipotesi contemplate nell'art. 8 della L.R. 89/98, per cui avrebbero dovuto pagare, in presenza di regolare permesso soltanto il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

Ne discende, quindi, che è solo questo il contributo da conteggiare in misura doppia, di contro, il costo di costruzione, praticamente gratuito a norma di legge, va versato in misura pari secondo il conteggio all'uopo previsto.

Distinti saluti,

TV

IL DIRIGENTE
(Avv. Aldo MARRA)